

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE

(già Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta)

PROTOCOLLO OPERATIVO

PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA EX ART. 26 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO (OPZIONALE) RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA (COLD IRONING)"

CUP: J39J21006710005

CIG: A01922D3A0

TRA

= l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (già Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta) con sede in Civitavecchia, Molo Vespucci snc, C.F. 01225340585, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Pino Musolino, nato a Venezia il 20/03/1978, tale nominato in forza del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 15.12.2020 domiciliato per effetto della carica presso la sede dell'Autorità Portuale (di seguito, per brevità, anche solo "Stazione Appaltante")

E

PREMESSO

- Che l'art.36 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 ha disposto che, per le opere di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. il controllo dei flussi finanziari previsto dall'art. 176 del medesimo decreto legislativo venga effettuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, 45, statuendo che per i contratti già stipulati l'adeguamento alle suddette indicazioni debba essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e demandando al Comitato di aggiornare le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera adottata ai sensi del suddetto art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006;
- Che nella seduta del 28 gennaio 2015 il CIPE, su proposta del CCASGO, ha emanato, con la delibera n.15/2015 (pubblicata GU n.155 del 7 luglio 2015) adottata ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, direttive finalizzate ad aggiornare le modalità del monitoraggio finanziario stabilite con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, tra l'altro:

- individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di Protocollo operativo, gli obblighi che le imprese comunque coinvolte nella realizzazione della infrastruttura strategica considerata debbono assumere;
- identificando le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere tramite rinvio al documento tecnico denominato “Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario”, pubblicato nell’apposita sezione del portale CBI www.cbi-org.eu e diramato con le circolari predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei Consorziati;
- prevedendo che l’ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati Monitoraggio delle Grandi Opere (di seguito Banca Dati MGO) le informazioni di cui sopra;
- procedendo all’istituzione, presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE) di apposito gruppo di lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi informativi e che è composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), della Segreteria Tecnica del CCASGO, dell’ABI, del Consorzio CBI e dei gestori informatici della banca dati;
- prevedendo che il DIPE – che ha il compito della gestione e manutenzione della Banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato – renda accessibili le informazioni contenute in detta banca al Ministero dell’Interno, CCASGO e DIA e – per quanto di competenza – ai Gruppi Interforze costituiti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 alla Stazione Appaltante ed all’Appaltatore;
- Che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale come costituita dai Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, istituita con Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 recante il riordino della legislazione in materia portuale, ha sottoscritto con la Prefettura UTG di Roma, Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con allegata disciplina sanzionatoria in data 22.12.2011;
- Con il D.Lgs. 169 del 04 agosto 2016 recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge del 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell’art. 8, comma1, lettera f), della Legge del 07 agosto 2015, n. 124, sono state sostituite le “Autorità Portuali” con le “Autorità di Sistema Portuale” ed, in particolare, all’Allegato A, è stata individuata l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro - settentrionale come costituita dai Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta;
- Vista la Delibera CIPE n. 62/2020 pubblicata nella GURI Serie Generale n. 23 del 29.01.2021 recante “Accordi di legalità. Aggiornamento dei protocolli-tipo adottati con la delibera CIPE n. 62/2015 ed allegato “schema tipo di protocollo di legalità per le infrastrutture ed insediamenti prioritari affidati e realizzati tramite appalto e per le altre opere assimilate secondo le modalità previste dall’art. 6 del decreto interministeriale 21 marzo 2017”;

- che l'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ha previsto l'istituzione del "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari" (CCASIIP), che ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al "Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere" (CCASGO) e che opera sulla base del decreto interministeriale 21 marzo 2017, adottato di concerto tra i ministri dell'Interno, della Giustizia e delle Infrastrutture e Trasporti (Gazzetta ufficiale n. 81 del 6 aprile 2017);
- Che il progetto "Porto di Civitavecchia - Cold Ironing" (di seguito "Opera") approvato con Decreto del Presidente n. 227 del 28.06.2022 e a cui è stato assegnato Codice Unico di Progetto J39J21006710005 rientra tra gli interventi inseriti nel Documento di Economia e Finanza 2021 - Allegato "Dieci anni per trasformare l'Italia" -Tabella A.3.1 PROGRAMMI ED INTERVENTI PRIORITARI PORTI;
- Ad esito della procedura aperta per la scelta del contraente svoltasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è risultato aggiudicatario con decreto del Presidente n. ____ del _____ la società _____, con sede legale in _____, C.F. _____ e P. I.V.A. _____;
- Che l'Autorità di Sistema Portuale di cui infra adotta e si conforma alle linee guida di cui all'indicata Delibera ed assume il predetto schema di protocollo quale parte integrante e sostanziale della documentazione di gara nelle procedure di scelta del contraente e nella successiva fase di aggiudicazione per l'affidamento degli interventi, aventi le indicate caratteristiche di rilevanza, vincolando il concorrente aggiudicatario all'integrale rispetto degli obblighi ed oneri prescritti, con particolare riferimento alle imprese di filiera, ed assoggettandosi alla disciplina sanzionatoria, dandosi in tal modo il precedente protocollo integralmente sostituito;

Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate

CONVENGONO

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo

Art. 2

(Conti dedicati)

1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi all'Opera le imprese rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti presso gli intermediari abilitati di cui all'art. 11 comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e dedicati in via esclusiva all'Opera stessa tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi ed addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento medesimo.
2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto corrente/i conti correnti dedicati o ad effettuare la conversione dei conti esistenti in conti dedicati in via esclusiva all'Opera entro sette giorni dalla stipula del presente Protocollo e, comunque, prima che vengano effettuate ulteriori movimentazioni

finanziarie dopo detta stipula, e a trasmettere alla Stazione Appaltante per il successivo invio al DIPE, l'IBAN del conto e le generalità della persona autorizzata ad operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto. Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione con l'indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente al Soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori che provvederà ad informare il DIPE.

3. Ai fini del presente Protocollo si intende per “filiera delle imprese” il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo – anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre al Contraente Generale o al Concessionario non a totale partecipazione pubblica, l'appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali : a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella “filiera” le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegate alla realizzazione dell'Opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale – come i servizi di consulenza, di ingegneria e architettura – che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, e sono comprese nella “filiera” anche le Società affidatarie infragruppo della Società concessionaria. Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l'opera in questione: a esempio macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti “comuni” non realizzati appositamente per l'opera in questione o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo “generico”: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato. Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi “sensibili” (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti). Non rientra ovviamente nella filiera l'Amministrazione pubblica aggiudicatrice, sulla quale grava però l'obbligo di apporre il CUP su tutti i mandati di pagamento a favore del primo operatore economico della filiera in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE. Eventuali incertezze operative sulla riconducibilità di singole aziende alla filiera potranno essere segnalate, anche per via informatica, al gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui in premessa.
4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclusivamente tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA) bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 6) e 7).
5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi punti 6 e 7) all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamente individuate ed autorizzate

(vedi quadro A dell'allegato 1) dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.

6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fidejussioni i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
7. Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascun operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo restando l'utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa: più specificatamente per "piccole spese giornaliere" s'intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall'impresa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare è A10 "costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere".
8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo:
 - con giroconti/girofondi
 - per l'addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla gestione del conto stesso
 - per movimenti di cash pooling se debitamente rendicontati
 - per l'addebito di SDD (Sepa Direct Debt) effetti e simili, collegati comunque all'intervento
 - per l'incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese relative.

Art. 3

(Lettera di manleva)

1. Le imprese di cui all'art. 2 comma 1 si impegnano altresì ad autorizzare, tramite rilascio di apposita "lettera di manleva" gli intermediari finanziari presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a trasmettere al DIPE :
 - (a) Le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedicati: di ogni transazione dovranno essere specificati "a evento" oltre al conto corrente dedicato addebitato e all'ordinante, la data, il CUP (Codice Unico di progetto) attribuito all'intervento, l'importo, il soggetto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC) nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell'allegato 1 al presente atto) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere riportata la stringa/MIP/CUP/codificaMGO/IBAN del conto corrente addebitato che evidenzia:

- il CUP dell'intervento
 - la causale MGO (di cui all'allegato 1)
 - il codice IBAN del conto addebitato;
- (b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desumere anche le movimentazioni finanziarie in accredito, provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.
2. La "lettera di manleva" deve essere inviata entro il termine di cui al precedente punto 2.2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente. Nei successivi 5 giorni l'impresa provvederà ad informare il Soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori in merito all'invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio.

Art. 4

(Procedure di alimentazione dei dati)

1. Le imprese di cui all'art. 2 comma 1 comunicano alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi di cui all'allegato 2 o, nell'ipotesi che sia già istituita l'Anagrafe degli esecutori ai sensi del Protocollo di legalità, i dati mancanti. Il soggetto preposto alla tenuta della suddetta Anagrafe comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al DIPE. Le Imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempestivamente il soggetto preposto alla tenuta dell'Anagrafe degli esecutori, che a sua volta comunica tali dati al DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto.
2. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale provvederà ad informare tempestivamente il DIPE in merito agli ordinativi di pagamento che emetterà, segnalando CUP, data, nome e IBAN della Società / Impresa beneficiaria e importo. Darà altresì comunicazione al DIPE dell'avvenuto pagamento.

Art. 5

(Ulteriori adempimenti a carico dell'aggiudicatario)

1. L'impresa aggiudicataria si impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché l'intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nella realizzazione dell'Opera si conformi agli obblighi di cui al presente Protocollo.
2. In particolare l'impresa aggiudicataria si adopererà affinché tutti i soggetti della "filiera" sottoscrivano copia del presente Protocollo in segno di piena accettazione della clausole in esso contenute, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori anche in essere e ancora attivi analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire - a loro volta - le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.
3. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio subcontraente o fornitore.

Art. 6

(Sanzioni)

1. Ferma restando l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 sono previste le sanzioni sottoindicate al fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario. In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli intermediari di cui all'art. 11 comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 6 comma 1 della legge n. 136/2010 e s.m.i., verrà irrogata una penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:

- a) sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale forma di tracciamento finanziario, e soggetti all'applicazione di una penale pari al 5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno:
 - la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva all'Opera entro un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 2 punto 2 o il mancato invio della "lettera di manleva" entro il medesimo termine;
 - il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti;
 - l'effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzando il conto corrente dedicato.
- b) la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente o di conti correnti "dedicati" o il mancato invio della "lettera di manleva" nel periodo compreso tra la scadenza del termine di cui all'art. 2.2 ed il termine previsto alla precedente lettera a) comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento;
- c) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione;
- d) il mancato invio al soggetto preposto alla tenuta dell'Anagrafe degli esecutori di indicazioni che non consenta il monitoraggio finanziario comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;
- e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad errore scusabile, comporta l'applicazione, a carico della parte inadempiente, di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell'importo della parte residua del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;
- f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente Protocollo comporta l'applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione.

Le suddette violazioni, se ripetute per più di due volte, comportano – previa diffida dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale ad adeguarsi alle prescrizioni del presente Protocollo entro i successivi trenta giorni – la risoluzione del contratto. Anche in tal caso alla risoluzione è associata l'applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.

Nel contratto di affidamento dell'opera e nei subcontratti dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3 lett. a) e 4 del presente punto. La mancata inclusione di detta clausola comporterà la nullità dell'atto.

2. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale pone a disposizione del soggetto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi del 2° comma, della lett. a) del 3° comma e del 4° comma del punto 6.1.

La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi delle altre lettere del richiamato punto 6.1 sono destinate all'incremento della sicurezza dell'Opera e a far fronte ai costi delle attività di monitoraggio secondo un programma che la Stazione appaltante, sentito l'Appaltatore, sottoporrà all'approvazione del gruppo di lavoro e nel quale verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per quantificare il costo medesimo.

Dopo il collaudo tecnico-amministrativo dell'Opera l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale rendiconta al gruppo di lavoro sull'utilizzo delle somme in questione. L'eventuale saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 36 comma 5 del citato decreto legge n. 90/2014.

Art. 7

(Il procedimento sanzionatorio)

Il contraente *in bonis* che, anche su segnalazione, abbia notizia che la controparte è incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate provvede a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, al Contraente generale o concessionario, alla Direzione Investigativa Antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio dante causa.

La Stazione Appaltante invia formale contestazione al contraente indicato quale autore della violazione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la formulazione di controdeduzioni. Eventuali cause giustificative prospettate dalla parte inadempiente sono valutate da detta Stazione Appaltante che, sentiti i rappresentanti del soggetto aggiudicatario, stabilisce se sussistono i requisiti per l'applicazione della relativa penale, comunicando al contraente *in bonis*, ai suoi danti causa, al Contraente Generale o concessionario ed alla Direzione Investigativa Antimafia le proprie decisioni.

Se la sanzione irrogabile è la penale prevista alle lettere da b) a e) del precedente punto 6.1, la Stazione Appaltante trattiene il relativo importo sul primo SAL successivo alla conclusione dell'istruttoria. Il Contraente Generale o concessionario tratterrà a sua volta l'importo della penale dal compenso dovuto all'appaltatore capofila dello specifico filone della "filiera" che ricomprende l'impresa inadempiente e così via in modo che l'importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente. L'ammontare delle penali resta così nella disponibilità della Stazione Appaltante, cui è affidato in custodia e che l'accantona su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilità separata.

La Stazione Appaltante ha l'obbligo di indicare in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un'apposita partitura del certificato di pagamento riservata alle note, le penali applicate nell'arco temporale di

competenza del SAL medesimo e dovrà dare evidenza, nel quadro economico dell'opera, delle penali via via applicate ai sensi dei precedenti commi.

Se la sanzione applicabile è la risoluzione del contratto ai sensi del 2° comma della lett. a) del comma 3 o del 4° comma del punto 6.1 e se la Stazione Appaltante, espletata la procedura prevista al 2° comma del presente punto, reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene automaticamente mediante attivazione della clausola risolutiva espressa da parte del contraente *in bonis*, previa comunicazione della decisione della Stazione Appaltante effettuata, oltre allo stesso contraente *in bonis*, all'Appaltatore, alla Direzione Investigativa Antimafia con lettera raccomandata A/R trasmessa mezzo pec.

Art. 8

(Vigilanza)

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale vigila sull'attuazione del presente Protocollo, comunicando al CCASIIP e al gruppo di lavoro, intervenuti casi di violazioni, ed è responsabile dell'esattezza dei dati conferiti al DIPE in merito alle Imprese della filiera.

Art. 9

(Efficacia e durata del protocollo)

Le disposizioni del presente Protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e per tutta la durata dei lavori di realizzazione dell'Opera sino al collaudo definitivo.

Civitavecchia, li _____

Stazione Appaltante

**Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro Settentrionale come costituita dai Porti
di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta**

Il Presidente

Dott. Pino Musolino

Appaltatore

.....

Il Rappresentante legale

PROTOCOLLO OPERATIVO

ALLEGATI TECNICI

Allegato 1

Schema delle causali MGO da utilizzare nei bonifici SEPA

Quadro 1: pagamenti a favore di conti non dedicati

Codice	Causale
1A	Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati)
1B	Manodopera (emolumenti a operai)
1C	Personale distaccato
1D	Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti pubblicità, canoni per utenze e affitti)
1E	Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all'atto dell'acquisto)
1F	Consulenze generiche (legali, amministrative tributarie e tecniche)
1G	Gestori e fornitori di pubblici servizi
1H	Espropri (pagamenti indennizzi)
1M	Giroconti e girofondi
1N	Costituzione dei fondi cassa per piccole spese giornaliera di cantiere
1O	Pagamenti per interferenze
1P	Factor e cessione dei crediti ¹

Quadro 2: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati

Codice	Causale
2A	Committenti (affidatari e subaffidatari)
2B	Affidamento lavori
2C	Scavo e movimenti terra

(1) Il pagamento dell'Impresa "cliente" alla società di factor o all'istituto di credito avviene verso conti correnti non dedicati; il pagamento della società di factor e dell'istituto di credito all'impresa "fornitrice" avviene verso conti correnti dedicati

2D	Smaltimento terra
2E	Smaltimento rifiuti
2F	Servizi di ingegneria architettura e altri specifici esclusivamente dedicati all'opera monitorata
2G	Noleggi a freddo

2H	Noleggi a caldo
2M	Forniture di ferro
2N	Forniture di calcestruzzo /cemento
2O	Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere)
2P	Altre forniture specifiche esclusivamente dedicate all'opera monitorata
2R	Trasporti (tutti)
2S	Guardiania
2T	Mensa cantiere
2U	Pulizie cantiere
2V	Altre spese di cantiere a fronte di esigenze prevedibili

ANAGRAFICA IMPRESE

COLONNA		DESCRIZIONE	DOMINIO	OBBLIGATORIO
FORNITORE	CUP	CODICE CUP	TESTO	SI
	RAGIONE SOCIALE	Ragione sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	Partita iva	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	Codice fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione eventuale consorzio ATI, RTI (laddove presente)	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca	TESTO	SI
	IBAN	Codice iban	TESTO	SI
	INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CLIENTE				
	RAGIONE SOCIALE	Ragione sociale	TESTO	SI
	PARTITA IVA	Partita iva	TESTO	SI
	CODICE FISCALE	Codice fiscale	TESTO	SI
	SEDE LEGALE	Indirizzo sede legale	TESTO	SI
	DENOMINAZIONE CONSORZIO	Denominazione eventuale consorzio ATI, RTI (laddove presente)	TESTO	NO
	BANCA	Denominazione banca	TESTO	SI
	IBAN	Codice iban	TESTO	SI
	INDIRIZZO EMAIL	Indirizzo per comunicazioni	TESTO	SI
CONTRATTO				
	CIG	Codice identificativo gara (utile se un	TESTO	SI

		<i>progetto è realizzato con più gare)</i>		
	CONTRATTO	Codice contratto	TESTO	SI
	DESCRIZIONE	Descrizione del contratto	TESTO	SI
	DATA INIZIO	Data inizio validità contratto	DATA	SI
	DATA FINE	Data fine validità contratto	DATA	NO
	DATA RISOLUZIONE	Data risoluzione del contratto	DATA	NO
	IMPORTO	Importo del contratto	Numero con due decimali	SI
manleva	FLAG	Indica presenza lettera di manleva (S/N)	TESTO	SI
	DATA LETTERA	Data invio lettera di manleva	DATA	SI *
	NOTE	NOTE GENERALI	TESTO	NO

(*) PER FLAG = S